



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Proc. n. 1035/2025/Area2

Venezia, (data del protocollo)

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di Venezia

LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti della Commissione e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali

LORO SEDI

(per il tramite dei comuni)

p.c. Alla Giunta Regionale del Veneto **VENEZIA**

Al Consiglio Regionale del Veneto **VENEZIA**

OGGETTO: **Consultazioni elettorali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.**

Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Campania, Puglia e Veneto. **Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.**

Il Ministero dell'Interno, con circolare n.75 in data 30/09/2025, rende noto che con decreto del Ministro dell'interno dello scorso 23 settembre è stata fissata per i giorni di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 la data di svolgimento del turno elettorale straordinario nei comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci per i giorni di domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025. Sono interessati a tale turno elettorale i comuni di Monteforte Irpino (in provincia di Avellino), Caivano (in provincia di Napoli), Acquaro e Capistrano (in provincia di Vibo Valentia).

Nella stessa data del 23 e 24 novembre 2025 si svolgeranno, come noto, le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta del Veneto, della Campania e della Puglia.

Si dispone, pertanto, per tutti i comuni delle Regioni Campania, Puglia e Veneto nonché per i comuni di Acquaro e Capistrano in provincia di Vibo Valentia l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 7 ottobre 2025**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

2

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 9 ottobre 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune interessato alle consultazioni elettorali in oggetto sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 9 ottobre 2025, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e n. 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 19 ottobre 2025, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi **domenica 23 novembre 2025**, in quanto lunedì 24 novembre costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 24 ottobre 2025, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o a iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

3

provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 8 novembre 2025, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 8 novembre 2025, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione dei Segretari comunali e degli Ufficiali elettorali nonché dei Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sugli adempimenti di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE
(Spatuzza)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PAOLA SPATUZZA

In Data/On Date:

martedì 30 settembre 2025 12:08:20

Il presente atto è firmato digitalmente e conservato in archivio informatico tramite il sistema di protocollo automatizzato della Prefettura di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti tecnici.